

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 febbraio 2020, n. 46
“SANOFI SpA” – Installazione di Brindisi. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 08/06/2011 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e successivi aggiornamenti per modifica.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del D. lgs. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la Legge Regionale 18/2012 e s.m.i.;
- il D.M. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".
- la DGR 36 del 12 gennaio 2018 "Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'articolo 10 comma 3."

Vista la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 08/06/2011.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA per la quale il Gestore ha presentato, con nota prot. 078/2019 del 10/10/2019, acquisita al prot. n. 12285 del 10/10/2019, la comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, per la realizzazione di 5 progetti presentati nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020:

1. nuovo sistema di distribuzione aria processo
2. nuovo compressore aria processo
3. installazione nuovi gruppi frigoriferi
4. nuova strumentazione laboratorio IPC
5. miglioramento del sistema fognario e di raccolta delle acque meteoriche.

Con nota prot. n. 12476 del 15/10/2019, la Sezione ha fatto richiesta al Gestore di chiarire l'incongruenza tra l'oggetto dell'istanza e la richiamata dichiarazione della relazione tecnica, all'interno della quale, a pag 3, veniva dichiarato: "... Come si evince dalla descrizione dei progetti riportata nei successivi capitoli, infatti, i singoli progetti non riguardano la variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto, ovvero il suo potenziamento, né tantomeno la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del

suolo...". Nella stessa nota la Sezione ha chiesto di formalizzare l'istanza con il pagamento degli oneri istruttori per il conseguente avvio del procedimento qualora gli interventi fossero ritenuti dal proponente modifiche ai sensi dell'art. 5 del TUA.

Con nota prot. n. 082/2019 acquisita al prot.n. 13262 del 29/10/2019, la Società ha dato riscontro specificando che gli interventi in oggetto non erano qualificabili né come modifiche sostanziali né come variazioni rilevanti dell'assetto impiantistico, bensì erano da considerare come modifiche impiantistiche di carattere non sostanziale come disciplinato dall'art. 29 nonies del D. Lgs . 152/2001 e s.m.i.

Con nota prot. n. 14648 del 26/11/2019, la Sezione ha fatto richiesta nuovamente di formalizzazione dell'istanza con il pagamento degli oneri istruttori da attestare con relativa copia di versamento.

Con nota prot. n. 100/2019 acquisita al prot.n. 14873 del 03/12/2019, la Società ha inoltrato evidenza di pagamento degli oneri istruttori richiesti.

Con nota prot. n. 15631 del 17/12/2019 , questa Sezione ha avviato il procedimento convocando la Conferenza di Servizi per il giorno 15/01/2020 e facendo richiesta di documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 106/2020 acquisita al prot.n. 193 del 08/01/2020, la Società ha trasmesso la documentazione richiesta.

Il 15/01/2020 si è tenuta la conferenza dei servizi durante la quale sono pervenuti i pareri di:

- Provincia di Brindisi, nota prot. n. 912 del 14/01/2020 ed acquisita al prot. n. 543 del 14/01/2020,
- Comune di Brindisi, nota prot. n. 15631 del 10/01/2020 ed acquisita al prot. n. 527 del 13/01/2020,
- Arpa Puglia – DAP Brindisi nota prot. n. 93083 del 30/12/2019 ed acquisita al prot. n. 165 del 07/01/2020.

Con nota prot. n. 751 del 16/01/2020 veniva trasmesso il verbale della seduta della conferenza dei servizi del 15/01/2020, durante la quale sinteticamente è emerso quanto segue.

Per quanto riguarda **l'intervento n. 5 "miglioramento del sistema fognario e di raccolta delle acque meteoriche"**, alla luce del parere pervenuto dalla Provincia di Brindisi e della dichiarazione resa dal Gestore durante la conferenza dei servizi, secondo cui il progetto di adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche al R.R. 26/13, già oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento provinciale conclusosi con DD . 53 del 6/8/2019, coincide fedelmente con il progetto inserito nella istanza di modifica AIA in esame, si ritiene che il richiamato adeguamento impiantistico alla disciplina regionale in materia di acque meteoriche risulta essere già autorizzato in termini AIA con il citato provvedimento provinciale n. 53/2019. Infatti, si legge nello stesso che *"il presente provvedimento costituisce integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale n. 132/2011 come successivamente modificata con provvedimenti n. 9 del 13/01/2014, prorogata con nota prot. n. 18977 del 12/06/2017 e modificata con provvedimenti n. 29 del 16/04/2018 e n. 48 del 06/03/2019."* Nella stessa Determina Dirigenziale si richiamano le note di Arpa Puglia Dap Brindisi prot. n. 6426 del 30/01/2019 e n. 46884 del 17/07/2018 con cui è stato ritenuto lo studio di fattibilità rispondente al R.R. 26/2013.

Si ritiene, pertanto, che la specifica modifica impiantistica (miglioramento del sistema fognario e di raccolta delle acque meteoriche) sia già ricompresa in termini autorizzativi nella integrazione provinciale dell'AIA sopra citata e non costituisce ulteriore modifica da autorizzare nell'ambito del presente procedimento regionale di aggiornamento AIA.

Peraltro, trattasi di adempimento obbligatorio (indipendentemente dal successivo accesso a finanziamenti regionali) introdotto con l'entrata in vigore del RR 26/2013 e, quindi, correttamente valutato in termini ordinari dall'autorità competente AIA Provincia di Brindisi (ai sensi della normativa regionale in materia di ripartizione delle competenze costituita dalla L.R. 18/2012 e L.R. 3/2014 e smi.

Per quanto riguarda invece le altre quattro proposte di modifica, ritenute tali dal proponente e consistenti in:

1. nuovo sistema di distribuzione aria processo,
2. nuovo compressore aria processo,
3. installazione nuovi gruppi frigoriferi,
4. nuova strumentazione laboratorio IPC,

si prende atto dei pareri favorevoli pervenuti.

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-*nonies* comma 1 *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione della modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

A riguardo si osserva che gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 non siano pienamente inquadrabili nella definizione di modifica AIA di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/06 e smi come testualmente riportata: *"la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente"*, in quanto non incidono sul funzionamento dell'attività IPPC, nonostante siano interventi migliorativi sotto il profilo tecnico degli impianti.

Pur qualificando detti interventi quali modifica AIA, così come richiesto dal proponente, si rileva che tale modifica può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- rientra nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 e smi per le modifiche non sostanziali che non comportano l'obbligo di aggiornamento dell'autorizzazione;
- non comporta aumento della potenzialità autorizzata, né l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- il ciclo produttivo rimane invariato;
- non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
- non prevede l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- non prevede complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- non prevede la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi per l'installazione di:

1. nuovo sistema di distribuzione aria processo,
2. nuovo compressore aria processo,
3. nuovi gruppi frigoriferi,
4. nuova strumentazione laboratorio IPC,

con le seguenti condizioni/prescrizioni:

- Siano acquisite preliminarmente dal Gestore tutte le autorizzazioni/titoli necessari alla realizzazione degli interventi;
- Siano ottemperati tutti gli eventuali obblighi derivanti dalla norma in materia di incidenti rilevanti.

Si precisa che l'Autorità Competente, esclusivamente ai fini del rilascio del presente aggiornamento di AIA per modifica non sostanziale è la Regione Puglia ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/12, come modificata dall'art. 52 co. 1 della L.R. n. 67/17, in quanto per la realizzazione degli interventi, oggetto del presente provvedimento, è stato richiesto un finanziamento a valere sui fondi strutturali PO-FESR 2014/2020. Pertanto, per tutti i compiti istituzionali associati all'esercizio delle attività dell'installazione (ad esempio comunicazioni varie, provvedimenti ex art. 29-decies del TUA) diversi dall'adozione del provvedimento autorizzativo per interventi finanziati con fondi strutturali, l'Autorità Competente resta la Provincia di Brindisi ai sensi della Legge Regionale 3/2014.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza da adottare

PO AIA

Ing. Stefania Melis

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e :

- in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati
- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di miglioramento del processo produttivo

DETERMINA

- **di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica associata ai seguenti interventi:**

- nuovo sistema di distribuzione aria processo
- nuovo compressore aria processo
- installazione nuovi gruppi frigoriferi
- nuova strumentazione laboratorio IPC

- **di escludere dal presente aggiornamento di AIA l'intervento di "miglioramento del sistema fognario e di raccolta delle acque meteoriche" in quanto già ricompreso in termini autorizzativi nella DD n. 53/2019 della Provincia di Brindisi, per le motivazioni in premessa;**
- di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre eventuali autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione ed esercizio della modifica in oggetto;
- che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
- che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
- che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore "**SANOFI SpA**" presso lo stabilimento di Brindisi alla via Angelo Titi n. 26.

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi, al Comune di Brindisi, alla Provincia di Brindisi, alla ASL di Brindisi, alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, al Comando Provinciale dei VVF, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n. 15 fasciate;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

PO AIA

Ing. Stefania Melis

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. ssa Antonietta RICCIO